

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 17 maggio 2019)

1. Pagina 3, considerando 17:

*anziché:* «(17) Al fine di garantire che un'informazione adeguata sia fornita ai consumatori e di promuovere metodi di produzione di qualità, dovrebbe essere possibile che la denominazione legale di qualsiasi bevanda spiritosa sia completata dal termine "secco" o "dry", che include sia tale termine tradotto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di riferimento o non tradotto come indicato in corsivo nel presente regolamento, se tale bevanda spiritosa non è stata edulcorata. [...] Di conseguenza, nel caso dei liquori, il termine "secco" o "dry" non dovrebbe essere inteso nel senso che la bevanda spiritosa non è stata edulcorata.»

*leggasi:* «(17) Al fine di garantire che un'informazione adeguata sia fornita ai consumatori e di promuovere metodi di produzione di qualità, dovrebbe essere possibile che la denominazione legale di qualsiasi bevanda spiritosa sia completata dal termine "secco" o "dry", che include sia tale termine tradotto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di riferimento, o non tradotto come indicato in corsivo nel presente regolamento, se tale bevanda spiritosa non è stata edulcorata. [...] Di conseguenza, nel caso dei liquori, il termine "secco" o "dry" non dovrebbe essere inteso nel senso che la bevanda spiritosa non è stata edulcorata.»

2. Pagina 12, articolo 10, paragrafo 2:

*anziché:* «2. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti della una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l'utilizzo di un'altra denominazione legale.»

*leggasi:* «2. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l'utilizzo di un'altra denominazione legale.»

3. Pagina 13, articolo 11, paragrafo 3, lettera b):

*anziché:* «b) non sono interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; e»,

*leggasi:* «b) non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; e».

4. Pagina 14, articolo 13, paragrafo 3, ultimo comma:

*anziché:* «Il presente paragrafo non si applica agli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o agli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritosa appartiene a una indicazione geografica.»

*leggasi:* «Il presente paragrafo non si applica agli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o agli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritose appartiene a una indicazione geografica.»

## 5. Pagina 14, articolo 13, paragrafo 4, primo comma:

*anziché:* «4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se una miscela e soddisfa i requisiti previsti per una delle categorie di bevande spiritose stabilite all'allegato I, tale miscela reca la denominazione legale prevista dalla pertinente categoria.»

*leggasi:* «4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se una miscela soddisfa i requisiti previsti per una delle categorie di bevande spiritose stabilite all'allegato I, tale miscela reca la denominazione legale prevista dalla pertinente categoria.»

## 6. Pagina 29, articolo 50, paragrafo 1:

*anziché:* «1. Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte prima del 25 maggio 2021 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.»

*leggasi:* «1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono stati prodotti prima del 25 maggio 2021 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»

## 7. Pagina 45, allegato I, categoria 34, lettera d):

*anziché:* «d) Le materie prime utilizzate non comprendono i prodotti del latte.»

*leggasi:* «d) Le materie prime utilizzate non comprendono il latte e i prodotti lattiero-caseari.»

## 8. Pagina 46, allegato I, categoria 39, lettera a):

*anziché:* «a) Il liquore a base di uova o *advocaat* o *avocat* o *advokat* è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi.»

*leggasi:* «a) Il liquore a base di uova o *advocaat* o *avocat* o *advokat* è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui ingredienti sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi.»

## 9. Pagina 46, allegato I, categoria 39, lettera d):

*anziché:* «d) Nella produzione del liquore a base di uova o *advocaat* o *avocat* o *advokat* possono essere utilizzati prodotti lattiero-caseari.»

*leggasi:* «d) Nella produzione del liquore a base di uova o *advocaat* o *avocat* o *advokat* possono essere utilizzati latte e prodotti lattiero-caseari.»

10. Pagina 46, allegato I, categoria 40, lettera a):

*anziché:* «a) Il liquore all'uovo è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi [...]».

*leggasi:* «a) Il liquore all'uovo è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui ingredienti caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi [...]».

11. Pagina 46, allegato I, categoria 40 lettera d):

*anziché:* «d) Nella produzione del liquore all'uovo possono essere utilizzati prodotti lattiero-caseari.»

*leggasi:* «d) Nella produzione del liquore all'uovo possono essere utilizzati latte e prodotti lattiero-caseari.»

---